

# ORDINANZA SINDACALE Numero 21 del 10-03-2021

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA. DETERMINAZIONI FEBBRAIO - MARZO 2021. MODIFICA ALL'ORDINANZA N. 12 DEL 19/02/2021.

Il sottoscritto Dott. Roberto Caligiore - Sindaco pro-tempore;
Visto il vigente Statuto;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
In merito all'argomento in oggetto;
II CINIDA CO

## IL SINDACO

# Premesso che:

- la Regione Lazio ha approvato il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" (PRQA) con deliberazione di Consiglio Regionale n. 66 del 10-12-2009, pubblicato sul s.o. n. 60 al BURL n. 11 del 20 marzo 2010;
- il Comune di Ceccano con deliberazione di Giunta Comunale n. 514 del 28/12/2010, esecutiva ai sensi di legge, ha delimitato il Centro Urbano;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 24/01/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano di Intervento Operativo (P.I.O.) in attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2016 n. 536;
- la Regione Lazio ha adottato l'aggiornamento delle NTA del Piano con deliberazione di Giuntan.

539 del 4.8.2020;

- il Piano pone l'obiettivo di raggiungere livelli di qualità dell'aria-ambiente (intesa come spazio della "troposfera" D.lgs 155/2010) volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi, per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione delle polveri inquinanti PM 10 e PM 2.5 in atmosfera;
- la Sezione IV del Piano contiene gli articoli per la adozione di provvedimenti specifici per i Comuni della Valle del Sacco, tra i quali rientra il Comune di Ceccano;
- in particolare l'art. 23 comma 3 prevede: "Dalla data di pubblicazione del presente atto i Comuni, nel periodo da novembre a marzo, possono vietare nella giornata di domenica la circolazione dei mezzi ad uso privato dalle ore 8.00 alla 18.00 in alcune zone del centro urbano organizzando eventi di sensibilizzazione e informazione sull'inquinamento atmosferico. I Comuni definiscono il calendario delle domeniche con divieto di circolazione, dandone comunicazione alla popolazione";
- in particolare l'art. 23 comma 4 prevede: "Nel periodo invernale nei Comuni in classe 1 o 2 con un numero di abitanti superiore a 10000, nei mesi da dicembre a marzo, è introdotta, per i veicoli a combustione interna ad uso privato, la circolazione a targhe alterne nel territorio del centro urbano, come delimitato con atto del Comune,per almeno due giorni feriali a settimana. Ai fini della circolazione a targhe alterne, il Comune definisce i giorni della settimana e l'orario, che non deve essere comunque inferiore alle 12 ore complessive giornaliere e comprendere le fasce orarie di maggiore traffico";
- in particolare l'art. 3 del Piano classifica il territorio regionale in zone tra le quali c'è la Zona Valle del Sacco IT212 e classifica i Comuni al loro interno, tra i quali c'è la "classe 1" che qualifica i comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite per almeno un inquinante ed è prevista l'adozione di provvedimenti specifici;

## Considerato che

tra la adozione di provvedimenti specifici può rientrare la Domenica ecologica e la adozione di provvedimenti programmatici, come es. la circolazione a targhe alterne, la riduzione delle emissioni diffuse, misure per i veicoli adibiti a trasporto merci, idonei ad abbassare il grado di dispersione delle polveri in atmosfera;

### Rilevato che

il centro urbano soggetto alle limitazioni della circolazione di che trattasi, così come stabilito dalla citata deliberazione G.C. n. 514 del 28/12/2010 è quello circoscritto dalle seguenti strade sotto elencate:

Via Dante Schietroma, Viale F. Vetus, Via Anime Sante, Via G. Matteotti, Via Gaeta, Bretella ITC-Nuovo Ponte ex Cartiera Savoni., Sottopasso FF.SS., San Francesco, Bretella Colle Antico, Vicolo Borgo Berardi, Via Per Frosinone;

## Ritenuto che

sulle citate strade la circolazione può non essere assoggettata a restrizioni consentendo l'accesso di tutti i tipi di veicoli per raggiungere la più vicina tra le aree destinate a parcheggio da dove sarà possibile raggiungere le varie zone del centro urbano con i servizi di trasporto pubblico;

**Richiamate** le precedenti Ordinanze n. 125 del 22/11/2016, n. 3 del 09/01/2017, n. 137 del 29/11/2017, n. 104 del 29/11/2018 e la n. 1 del 10/01/2020 la con le quali sono state adottate misure

analoghe per il risanamento della qualità dell'aria;

Visto l'ordinanza n. 12 del 19/02/2021 relativa ai provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Determinazioni febbraio - marzo 2021 e con la quale sono state programmate le **Domeniche ecologiche** nel seguente modo: **28 febbraio 2021, 7, 21 e 28 marzo 2021** dalle ore **8,00** alle ore **18,00**, con divieto di circolazione nell'area urbana, sopra indicata, per tutti i veicoli ad uso privato;

Che è intenzione dell'Amministrazione anticipare il blocco totale della circolazione con domenica ecologica, al 14 marzo 2021, anziché al 28 marzo 2021 come previsto, visto che, a fine marzo le polveri sottili si abbassano in modo naturale;

**Tenuto conto** delle finalità preventive delle disposizioni che l'Autorità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 267/2000, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica;

Visto l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833;

Visto l'art. 14 della Legge n. 8.07.1986 n. 349;

Visto il D.Lgs. n. 351 del 4 agosto 1999;

Visto il D.M. 1° ottobre n. 261;

Vista la D.C.R.L. n. 66 del 10.12.2009;

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992, "Nuovo Codice della strada";

#### **ORDINA**

La modifica dell'Ordinanza n. 12 del 19 febbraio 2021, ovvero di anticipare il blocco totale della circolazione con domenica ecologica, al 14 marzo 2021, anziché al 28 marzo 2021 come previsto e programmato;

Il divieto riguarda l'area del centro urbano coincidente con l'ordinanza, oggetto di modifica, n. 12 del 19/02/2021 - Provvedimenti per il risanamento della qualità dell'aria. Determinazioni febbraio - marzo 2021.

Si precisa che restano in vigore tutte le altre disposizioni contenute nell'Ordinanza oggetto di modifica;

Per le violazioni del dispositivo della presente ordinanza inerente la circolazione stradale si applicano le sanzioni previste dall'art. 7,comma 13 del D.lgs. n. 285/1992 e successive modifiche, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito;

Le disposizioni non afferenti la circolazione stradale sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs

n.267/2000, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito;

Il Comando della Polizia Municipale è incaricato, per la parte di rispettiva competenza, alla esecuzione della presente ordinanza, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli Organi di Polizia e vigilanza dello Stato.

Di stabilire che il dispositivo di cui alla presente ordinanza ha validità anche in assenza di specifica segnaletica, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione;

#### **PUBBLICITA' DEL PROVVEDIMENTO**

L' ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Ceccano per gg.15 Sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa e sul sito internet del Comune di Ceccano.

### **AVVERTE**

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 1° e 13° comma, D.Lgs. n.285/1992 e dalle normative che regolano le materie trattate dal presente provvedimento.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa alla Prefettura di Frosinone e notificata al Comando della Polizia Municipale, al Comando dei Carabinieri di Ceccano, al Comando Forestale dei Carabinieri di Frosinone all'Amministrazione Provinciale di Frosinone, all'Astral Azienda Strade Lazio in Via del Pescaccio n. 96/98 00166 Roma, al Cotral Azienda Trasporto Pubblico Regionale e al III Settore Viabilità che dovrà installare la relativa segnaletica stradale.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n..241 avverte: Responsabile del IV Settore Urbanistica e Ambiente.

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Lazio, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/1971 n° 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

Il Sindaco Dott. Roberto Caligiore Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.